

N. R.G. 151/2021



TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 151/2021

tra

BENEDETTO FERRARI

RICORRENTE/I

e

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE

RESISTENTE/I

Oggi **21/02/2023** a ore **9.07** il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:

Per **BENEDETTO FERRARI** l'Avv. **CARINCI FILIPPO** ha depositato le note di trattazione scritta.

Per **AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE** l'Avv. **CALENZO BARBARA** ha depositato le note di trattazione scritta.

Per **INPS** l'avv. **BASILE I.P.** ha depositato le note di trattazione scritta.

Per **INAIL** l'avv. **COCCIOLO M. ELENA** ha depositato le note di trattazione scritta.

Dato atto di quanto sopra, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione; all'esito, pronuncia sentenza mediante deposito contestuale della stessa.

Il Giudice Del Lavoro

Andrea Marangoni





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato *ex art. 429 c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **151/2021** promossa da:

BENEDETTO FERRARI (C.F. FRRBDT82S26F257R), elettivamente domiciliato in BATTIPAGLIA, VIA MAZZINI N. 116, rappresentato e difeso dall'avv. CARINCI FILIPPO;

RICORRENTE/I

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), elettivamente domiciliata in Via Taglio n.22 41121 Modena, rappresentata e difesa dall'Avv. CALENZO BARBARA;

RESISTENTE/I

INPS (C.F. 80078750587), elettivamente domiciliato in MODENA, VIALE REITER N. 72, rappresentato e difeso dagli Avv.ti BASILE ISABELLA PATRIZIA e MANZI ORESTE;

RESISTENTE/I

INAIL (C.F. 01165400589), elettivamente domiciliato in MODENA, VIA CESARE COSTA 29/31, rappresentato e difeso dall'Avv. COCCIOLO MARIA ELENA;

RESISTENTE/I

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 23/02/2021, Ferrari Benedetto, premettendo di aver richiesto in data 03.02.2021 copia degli estratti di ruolo esistenti a suo carico presso l'Agente della riscossione e di



essere venuto a conoscenza degli avvisi addebito e cartelle esattoriali oggetto del presente ricorso, da
dalla cui analisi sarebbe emerso un debito per un importo complessivo di euro 40.529,22, ha chiesto di
“Annullare ovvero dichiarare nulle o comunque inefficaci tutti gli avvisi di addebito indicati in
narrativa, unitamente ai ruoli ed agli estratti di ruolo per omessa o carente notifica degli stessi con
conseguente estinzione del titolo”.

Si è costituita l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo pregiudizialmente la carenza di
interesse ad agire in capo al ricorrente, il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alle
doglianze relative agli AVA, il difetto di giurisdizione quanto al ruolo n. 2019 / 5547 emesso dalla
regione Emilia Romagna assessorato al bilancio e patrimonio di cui alla cartella n.
07020190045457983000, nonché l’infondatezza nel merito del ricorso.

Si è costituito l’INPS, eccependo pregiudizialmente l’inammissibilità del ricorso per carenza di
interesse ad agire e per tardività, nonché l’infondatezza nel merito dello stesso.

Si è costituito l’INAIL, deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Istruita con i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna udienza,
celebrata con il rito della trattazione scritta.

Preliminarmente, si evidenzia come il ricorso venga deciso facendo applicazione del principio c.d. della
ragione più liquida.

Infatti, in ragione di tale principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può
essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente
subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze
di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica
delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica
e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276
c.p.c.(Cass. civ. Sez. V Ord., 09/01/2019, n. 363; Cass. civ. Sez. V Sent., 11/05/2018, n. 11458).

Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche
costituzionalmente protette; ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell’attività
giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio reso alla
collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida
decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass. Sez. Un. n. 24883/2008).

Infatti, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la
vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se
ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall’attore. Conseguenza che la decisione può



fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso (T. Reggio Emilia, 27 maggio 2015).

Osserva il Giudicante come *medio tempore* sia intervenuto il legislatore, il quale, con D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art. 3-bis, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215 del 2021, novellando D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che "L'estratto di ruolo non è impugnabile", ma anche che "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".

La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli del D.Lgs. n. 46 del 1999 artt. 17 e 18 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 49, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta la L. n. 689 del 1981 art. 27 e D.Lgs. n. 285 del 1992 art. 206, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17).

Secondo le SU, in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della C.E.D.U. e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione (Cass. civ. Sez. Unite, 06/09/2022, n. 26283).

Il ricorso è dunque inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza, giusta anche le considerazioni di cui all'ordinanza del 21 ottobre 2021.



Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 26.000,00 e € 52.000,00), e si determina in € 4500,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotta dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:

- 1) Dichiarare inammissibile il ricorso;
- 2) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 4500,00, di cui € 1500 in favore di ciascuna delle parti resistenti, oltre rimb. forf., IVA e CPA, da distrarsi – quanto alla quota dell'AdE – Riscossione – in favore del difensore.

Modena, 21 febbraio 2023

Il Giudice Del Lavoro

Andrea Marangoni

